

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PIEMONTE

SEZIONE DI TORINO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'

SOCIALE – "

Modifica del:

9 -06-2012

L'anno duemila, il giorno sette del mese di ottobre, in Torino,

i signori:

- MELO Tiziana, nata a Torino il 20 marzo 1954, residente a Torino, via XX settembre n. 54, codice fiscale MLE TZN 54C60 L219E;
- LIPPI Oretta, nata a Massa Lombarda (Ravenna) il 21 luglio 1956, residente a Torino, c.so Cosenza n. 61, codice fiscale LPP RTT 56L61 F029A;
- NARETTO Alberto nato a Rivarolo Canavese (TO) il 25 novembre 1944, residente a Rivarolo Canavese (TO) in via Giacosa n. 4, codice fiscale NRT LRT 44S25 H340S;
- VOLPI Tiziana., nata a Aden (Yemen del sud) il 20 agosto 1962, residente a Torino in via Aosta n. 4, codice fiscale VLP TZN 62M70 Z250C;
- ROSSO Ferdinando, nato a Torino l'8 febbraio 1953, residente a Grugliasco (TO) in Strada del Gerbido n. 150, codice fiscale RSS FDN 53B08 L219G;
- BERTOLINO Giampiero, nato a Milano il 16 aprile 1950, residente a Torino in C.so Matteotti n. 39, codice fiscale BRT GPR 50D16 F205M;
- CASSALTER Fiorenza, nata a Verona il 9 marzo 1951, residente a Cuornè (TO) in via Torino n. 4, codice fiscale CSS FNZ 51C49 L781J;
- CAPORALI Marica, nata a Torino il 15 aprile 1954, residente a Venaria (TO) via S. Marchese n. 1, codice fiscale CPR MRC 54D55 L219A;

Convengono quanto segue:

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PIEMONTE
SEZIONE DI TORINO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'
SOCIALE – "

Modifica del:

9 -06-2012

Premesso che in data odierna l'Assemblea della sezione Piemontese dell'A.N.G.S.A. (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici), su conforme richiesta dell'Associazione Nazionale ha deliberato la costituzione dell'A.N.G.S.A. PIEMONTE – ONLUS-,

tra i signori MELO TIZIANA, LIPPI ORETTA, NARETTO ALBERTO, VOLPI TIZIANA, ROSSO FERDINANDO, BERTOLINO GIAMPIERO, CASSALTER FIORENZA, CAPORALI MARICA

è costituita una Associazione apolitica e senza fini di lucro denominata: "ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in sigla, "A.N.G.S.A. PIEMONTE – O.N.L.U.S."

L'Associazione ha sede in Torino, Via XX settembre n. 54.

Oggetto, durata, amministrazione e tutte le altre norme che regolano la vita della Associazione sono contenute nello Statuto Sociale (recepente lo Statuto dell'A.N.G.S.A. Onlus Nazionale) composto da 15 articoli che, debitamente approvato e firmato si allega a questa scrittura privata sotto la lettera "A".

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2001.

A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati i soci:

MELO TIZIANA, Presidente

LIPPI ORETTA, Vice Presidente

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

“ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PIEMONTE
SEZIONE DI TORINO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’
SOCIALE – ”

Modifica del:

9 -06-2012

BERTOLINO GIAMPIERO, Tesoriere

VOLPI TIZIANA, Segretaria

NARETTO ALBERTO, Consigliere

ROSSO FERDINANDO, Consigliere

Le spese del presente atto e dipendenti si convengono a carico dell’Associazione.

In riferimento al presente atto ed a tutti quelli che porrà in essere questa associazione si chiede l’applicazione delle agevolazioni fiscali riservate alle O.N.L.U.S. nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

Torino,

Firmato per approvazione

MELO TIZIANA

LIPPI ORETTA

NARETTO ALBERTO

VOLPI TIZIANA

ROSSO FERDINANDO

BERTOLINO GIAMPIERO

CASSALTER FIORENZA

CAPORALI MARICA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PIEMONTE

SEZIONE DI TORINO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'

SOCIALE – "

Modifica del:

9 -06-2012

Art. 1

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita l'Associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 denominata "A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Piemonte sezione di Torino Onlus", che, con propria organizzazione autonoma, fa parte della "A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Onlus".
2. Si intende per Disturbo della Spettro Autistico (ASD) la sindrome identificata dalla definizione DPS (Disturbo Pervasivo dello Sviluppo) formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
3. In conformità con lo stato dell'arte delle conoscenze scientifiche internazionali si accetta che i Disturbi dello Spettro Autistico siano la conseguenza di una disfunzione cerebrale causata da alterazioni neurobiologiche.
4. L'Associazione ha sede legale in Torino . Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 60 giorni dall'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
5. L'associazione ha durata illimitata.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PIEMONTE

SEZIONE DI TORINO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'

SOCIALE – "

Modifica del:

9 -06-2012

Art. 2

SCOPI E FINALITA'

1.L'associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Come associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, le attività sotto indicate sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Essa promuove l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

2.L'associazione in favore delle persone autistiche si propone di:

- a. Creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale come primaria componente educativa.
- b. Sostenere, stimolare, collaborare con "equipe" scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi.
- c. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PIEMONTE

SEZIONE DI TORINO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'

SOCIALE – "

Modifica del:

9 -06-2012

- d. Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, di genitori ed operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dei DSA e DPS (ICD e DSM), con le linee guida pubblicate dal Ministero della Salute a cura dell' Istituto Superiore di Sanità italiano e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze, coerentemente con le linee guida dell'A.N.G.S.A. nazionale.
- e. Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento e convenzioni con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.
- f. Promuovere strutture riabilitative, sociosanitarie, assistenziali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali.
- g. Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.
- h. Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PIEMONTE
SEZIONE DI TORINO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'
SOCIALE – "

Modifica del:

9 -06-2012

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci, che sono tenuti a svolgerle in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario. Tuttavia l'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

6. E' vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate.

7. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 3

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito :

- a. da beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PIEMONTE

SEZIONE DI TORINO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'

SOCIALE – "

Modifica del:

9 -06-2012

c. da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze del bilancio.

2. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi di privati;
- c. Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. Contributi di organismi internazionali;
- e. Donazioni e lasciti testamentari;
- f. Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di marzo. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

5. E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PIEMONTE

SEZIONE DI TORINO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'

SOCIALE – "

Modifica del:

9 -06-2012

Art. 4

SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'Art. 5.

Art. 5

CRITERI DI AMMISSIONE

1. L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare il presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa lettera.
4. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile per atto tra vivi.
5. La qualità di Socio si perde:

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PIEMONTE

SEZIONE DI TORINO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'

SOCIALE – "

Modifica del:

9 -06-2012

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione;
- c. per morosità conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 12 mesi dal termine di scadenza;
- d. per causa di morte.

6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

- a. I soci hanno diritto:

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PIEMONTE

SEZIONE DI TORINO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'

SOCIALE – "

Modifica del:

9 -06-2012

- I. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- II. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- III. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- IV. i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
 - b. I soci sono obbligati:
 - I. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - II. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
 - III. al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 7

ORGANI

Sono Organi dell'A.N.G.S.A. Piemonte sezione di Torino Onlus:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente.

Art. 8
ASSEMBLEE

1.L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

5.L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati aventi diritto di voto.

6. La convocazione è inoltrata per iscritto almeno 20 giorni prima della data dell'effettiva riunione e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

“ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PIEMONTE

SEZIONE DI TORINO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’

SOCIALE – “

Modifica del:

9 -06-2012

7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PIEMONTE

SEZIONE DI TORINO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'

SOCIALE – "

Modifica del:

9 -06-2012

4. L'Assemblea ordinaria:

- I. approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- II. discute ed approva i programmi di attività;
- III. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e approvandone preventivamente il numero;
- IV. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
- V. elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- VI. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo;
- VII. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- VIII. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- IX. delibera sull'esclusione dei soci;
- X. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- XI. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.
- XII. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PIEMONTE

SEZIONE DI TORINO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'

SOCIALE – "

Modifica del:

9 -06-2012

Art. 10

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

1. La convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea straordinaria si effettuano con le modalità previste dagli artt. 8 e 9.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli iscritti in prima convocazione:

In seconda convocazione sono valide sia le assemblee ordinarie sia quelle straordinarie, qualunque sia il numero dei presenti, eccezion fatta per lo scioglimento anticipato di cui al comma 2 del presente articolo.

Art.11

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 7 consiglieri che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

2. L'Assemblea determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PIEMONTE

SEZIONE DI TORINO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'

SOCIALE – "

Modifica del:

9 -06-2012

all'eleggendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dal Consiglio stesso.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

I. determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per gli associati

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PIEMONTE

SEZIONE DI TORINO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'

SOCIALE – "

Modifica del:

9 -06-2012

che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;

- II. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- III. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- IV. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- V. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- VI. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- VII. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- VIII. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno in previsione della presentazione del bilancio annuale, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

“ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PIEMONTE

SEZIONE DI TORINO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’

SOCIALE – “

Modifica del:

9 -06-2012

11. La convocazione è inoltrata per iscritto con 6 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un segretario designato o da un membro del consiglio stesso e sottoscritti da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.

Art. 12

PRESIDENTE

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 2 mandati consecutivi.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PIEMONTE
SEZIONE DI TORINO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'
SOCIALE – "

Modifica del:

9 -06-2012

provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art.13

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PIEMONTE

SEZIONE DI TORINO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'

SOCIALE – "

Modifica del:

9 -06-2012

Art.14

COLLEGIO DEI REVISORI

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei conti. Non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio tra i membri effettivi.
3. I Revisori contabili durano in carica cinque anni e possono essere rinominati per 2 volte consecutive.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art.15

COMITATO SCIENTIFICO

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire un Comitato Scientifico scegliendone i componenti fra professionisti italiani e stranieri di provata competenza ed esperienza nel campo dei Disturbi dello Spettro dell'Autismo e che condividano i principi di cui all'Art. 2 del presente statuto. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PIEMONTE

SEZIONE DI TORINO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'

SOCIALE – "

Modifica del:

9 -06-2012

intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore

Art. 16

CARICHE ONORARIE

1. Sono previste ma facoltative le cariche di Presidente Onorario, Past President ed eventuali qualifiche onorifiche.
2. Tali cariche sono conferite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 17

SCIoglIMENTO

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore.

Art.18

NORME DI RINVIO E TRANSITORIE DI ATTUAZIONE

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia.